



COMUNE DI BORGETTO

CITTA` METROPOLITA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE

UTILIZZO E DISCIPLINA DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE E SISTEMA c.d. FOTO TRAPPOLE

Approvato con deliberazione n 9 del 09/09/2016 del Commissario
Straordinario nominato per la gestione dell'ente in sostituzione del Consiglio
comunale con Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 562/gab del
09/06/2016

Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n 59 del 08/11/2019

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune che consentono la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy n 8 in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il Comune di Borgetto e, quale suo organo a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, il sindaco pro - tempore;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3

Finalità del regolamento

Le norme del presente regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4

Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- e) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- f) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta;
- g) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile;

CAPO II

ACCESSO AI DATI

Art. 5

Soggetti

Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del comune, il quale con proprio atto individua e nomina il Responsabile del trattamento dandone comunicazione motivata alla Giunta Municipale qualora la nomina riguardi persona diversa dal comandante della Polizia Municipale.

Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco. Lo stesso può delegare ad altri soggetti la responsabilità attribuitagli solo previo assenso scritto del Sindaco.

Il Responsabile del trattamento:

- Si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e impartisce disposizioni agli incaricati vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date.
- Custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
- Nomina gli incaricati del trattamento.

Incaricati del trattamento sono i soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del **Titolare** o del **Responsabile**.

Art. 6

Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. Tali incaricati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La **gestione dell'impianto** di videosorveglianza è riservata ai dipendenti della Polizia Municipale e aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Con atto di delega del Responsabile, possono essere designati i soggetti con preparazione tecnica a cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala

operativa ed alle postazioni per l'extrapolazione delle immagini, nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza necessarie devono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione alla visione delle immagini registrate.

Art. 7

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Responsabile del trattamento e agli incaricati del trattamento.

Art. 8

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso ai monitor è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale Locale autorizzato dal Comandante e ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso ai monitor solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo di 7 giorni;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le immagini videoregistrate

sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 10 **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4.
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere;
2. Il Comune, nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 12 **Individuazioni delle zone da video – sorvegliare**

Compete alla Giunta comunale l'individuazione iniziale delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza, mentre il Responsabile del trattamento provvederà a comunicare alla Giunta eventuali postazioni provvisorie o momentanee nonché a fissare gli orari delle registrazioni.

Sezione II **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Art. 13 **Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera semplice o raccomandata, telefax o posta elettronica o anche comunicate oralmente purché successivamente confermate per iscritto.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 14

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9 presso i locali della Polizia municipale, dove sono custoditi i dispositivi di registrazione.
2. Per maggior sicurezza verrà privilegiato l'utilizzo di dispositivi che impediscono la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
3. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. 15

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da

altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma e al Comitato per l'Ordine Pubblico della Provincia, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 18 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del comune.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.

CAPO V FOTO - TRAPPOLE

Art. 20 Foto – Trappole

L'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di foto - trappole, rappresenta obiettivo primario dell'Amministrazione ritenuto idoneo, tra le altre cose, a scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio, con conseguente esigenza di tutela dell'ambiente e della normale civile convivenza. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le foto - trappole, ovvero fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Le medesime saranno dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate.

Il sistema di videosorveglianza con foto – trappole ha l'obiettivo di controllare le aree del territorio comunale sprovviste del sistema di videosorveglianza fisso le aree saranno individuate di volta in volta dal Sindaco su proposta dell'ufficio tecnico i punti sensibili, sulle quali saranno posizionate, secondo le necessità.

La foto trappola potrà essere montata su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti. Le immagini video e fotografiche riprese dalle telecamere e/o scattate dalla foto-trappola sono trasferite sul portale informatico in dotazione degli uffici comunali. Il trasferimento di dati dalla

foto - trappola al portale informatico avviene senza collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, né attraverso l'accesso di altre periferiche.

L'impianto sarà dotato di n.2 telecamere di cui una telecamera che ha la funzione di visione di insieme del sito, ed una telecamera specifica per il riconoscimento targhe con funzione LPR (fotogramma della lettura targhe con elenco su foglio tipo excel dei numeri di targa riconosciuti)

L'impianto sarà così composto:

1. Quadro in resina a tenuta stagna contenente sistema di alimentazione e access point;
2. Eventuale pannellino solare per ricarica batterie;
3. n.1 telecamera in full hd di tipo ip con ottica varifocale motorizzata;
4. n.1 telecamera in full hd di tipo ip(riconoscimento targhe);
5. n. 2 schede sd da 128 Giga byte;
6. Materiali di consumo necessari alla corretta installazione.

Le immagini video e fotografiche riprese dalle telecamere e/o scattate dalla foto-trappola sono trasferite sul portale informatico in dotazione degli uffici comunali. Il trasferimento di dati dalla foto - trappola al portale informatico avviene senza collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, né attraverso l'accesso di altre periferiche.

Art. 21

Finalità delle Foto Trappole

L'utilizzo di sistemi di foto-trappole è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689). Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema delle foto:

- ❖ rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- ❖ prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo della quiete pubblica;
- ❖ prevenire e reprimere eventuali atti di abbandono di rifiuti;
- ❖ la protezione e l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati, la razionalizzazione e il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- ❖ la rilevazione degli illeciti amministrativi ai fini di attività di prevenzione, controllo e irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;
- ❖ l'acquisizione delle prove.

Art. 22

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui al presente articolo e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni compatibili con le dette finalità;
- c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti, o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente Regolamento.

I dati personali sono ripresi attraverso le foto - trappole appositamente presegnalate come di seguito meglio indicato, e installate su parti del territorio comunale appositamente di volta in volta individuate dall'Amministrazione per la tutela delle finalità pubbliche perseguite dal presente Regolamento. Il termine massimo per la conservazione di detti dati è limitato ai sette giorni successivi all'acquisizione della memoria esterna dell'apparecchio, fatte salve speciali esigenze di

ulteriore conservazione e comunque conformemente a tutto quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa sovraordinata.

Art. 23 **Convenzioni con Associazioni**

Il Comune si riserva la facoltà di stipulare apposita convenzione con delle Associazioni di volontari autorizzate e riconosciute secondo la vigente normativa di settore al fine di usufruire del loro supporto al fine di prevenire gli illeciti.

Art. 24 **Informazioni rese al momento della raccolta**

Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata attraverso un'adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dall' ufficio di Polizia locale –art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/2003 e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10°05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza". In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alla modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa:

- ❖ dovrà essere collocato prima del raggio di azione della foto - trappola, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con essa;
- ❖ dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema delle foto trappole sia attivo in orario notturno;
- ❖ potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Art. 25 **Norme di richiamo**

Per tutto quanto non previsto specificamente in materia di utilizzo delle foto - trappole, si applicano tutte le disposizioni stabilite dal Regolamento di Videosorveglianza.

INDICE GENERALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Finalità del regolamento

Art. 4 – Finalità del trattamento

CAPO II

ACCESSO AI DATI

Art. 5 - Soggetti

Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 12 – Individuazioni delle zone da video sorvegliare

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16 - Comunicazione

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Modifiche regolamentari

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

Art. 19 - Entrata in vigore

CAPO V

FOTO TRAPPOLE

Art. 20 – Foto - trappole

Art. 21 – Finalità delle foto -trappole

Art. 22 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 23 – Convenzioni con associazioni

Art. 24 – Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 25 – Norme di richiamo